

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 25/03/2025

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 7.11.2019 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 33.600,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 280,00 ciascuna;

nel mese di settembre 2023, in corrispondenza della rata n. 45 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 30.7.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 1.612,50, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale.

L'intermediario, costituendosi, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai costi dovuti all'intermediario del credito.

Nel merito, l'intermediario eccepisce di aver agito correttamente e in conformità al vigente quadro normativo italiano restituendo al ricorrente, come già rappresentato in sede di risposta al reclamo, i costi connessi con la durata del finanziamento e non maturati in sede di estinzione anticipata.

Solo i costi "recurring" devono essere rimborsati secondo il criterio pro rata temporis, mentre i costi up front secondo il criterio della c.d. "curva degli interessi".

Secondo il quadro normativo attuale, la rimborsabilità non riguarda le spese up-front.

L'intermediario, sulla base delle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, non può essere tenuto ragionevolmente a restituire somme mai percepite.

La questione ad oggi va esaminata alla luce della sentenza CGE n 555/23 che, in assoluto scostamento dalla precedente pronuncia cd Lexitor, ha affermato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi recurring e non anche dei costi up front.

Stando alla considerazione fatta in linea con l'interpretazione della sentenza Lexitor, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere da lui modificati unilateralmente.

come stabilito nel contratto, le voci di costo ricomprese quali "up-front" non rientrano nell'ambito di rimborso al Consumatore.

In buona sostanza la Corte ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front; la Corte di Giustizia riconosce la possibilità che la legislazione nazionale possa prevedere che, in caso di estinzione anticipata, siano da ritenersi rimborsabili i soli costi recurring.

Oltre che mai percepita, la provvigione è chiaramente stata destinata a remunerare un'attività assolutamente di natura "up front" perché afferente alla fase addirittura prodromica alla conclusione del contratto di prestito.

La previsione di un possibile "ritorno" agli orientamenti volti ad affermare la rimborsabilità ai consumatori dei soli costi recurring per i contratti con CQS anteriori al 25 luglio 2021, peraltro, è rafforzata da quanto disposto dal comma 3, lett. b), del medesimo art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950.

Il contratto distingue in modo chiaro e comprensibile i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (costi up-front) da quelli connessi alla durata del Finanziamento (costi recurring). Il cliente ha ritenuto opportuno rivolgersi liberamente ad

un soggetto terzo, professionista iscritto ad un elenco OAM e in quanto tale abilitato a svolgere attività di intermediazione finanziaria, per mezzo del quale ha ottenuto il finanziamento oggetto del ricorso.

Quanto alla modalità di calcolo degli interessi restituiti, le parti hanno espressamente concordato che l'ammortamento avvenisse secondo la metodologia alla francese, posto che il cliente ha pure sottoscritto un piano recante indicazione rata per rata del capitale residuo.

Coerentemente con quanto previsto dal contratto, il ricorrente ha diritto alla sola riduzione proporzionale dei costi recurring e di quanto riconosciuto in relazione ai costi up front per le sole spese di istruttoria, riduzione di cui l'intermediario ha tenuto conto in sede di conteggio estintivo.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

1.1.- L'intermediario, costituendosi, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva quanto ai costi dovuti all'intermediario del credito.

L'ABF è solito respingere tale eccezione (Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014; Collegio di Bologna, n. 3676 del 04/04/2017).

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».
9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che

«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse *«non sono soggette a riduzione»*.

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»*.

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata tem-poris) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	45
rate residue	75

TAN ▶	6,32%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	62,50%
- in proporzione alla quota	42,20%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 900,00	€ 562,50	€ 379,79	○	€ 0,00	€ 379,79
○	comm gestione (recurring)	€ 220,80	€ 138,00	€ 93,17	○	€ 138,00	€ 0,00
○	comm intermed credito (up front)	€ 1.680,00	€ 1.050,00	€ 708,94	○	€ 0,00	€ 708,94
○					○		€ 0,00
○					○		€ 0,00
○					○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.088,73
interessi legali	si ▼

La somma dovuta ammonta quindi a € 1.088,73.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 1.612,50], che domanda la restituzione in proporzione lineare.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 1903 del 22.01.2021 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni di gestione. Ha invece ritenuto up front le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e quelle dell'intermediario del credito.

19.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

20.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

21.- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta alla luce delle indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 3498/2012 e dec. n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.089,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA